

Ordine degli Avvocati di Monza

Allegato alla delibera Consiliare del 15/10/2014

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI ARTISTICHE PRESSO LA SEDE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA IN MONZA, VIA MANTEGAZZA 2

Articolo 1. Oggetto.

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso a terzi dei locali al piano terra dell'immobile sito in Monza, Via Mantegazza n. 2 in locazione all' Ordine degli Avvocati di Monza ai fini dello svolgimento di mostre, esposizioni ed eventi di carattere artistico e culturale quali mostre fotografiche, di quadri e/o sculture, presentazione di libri et cetera.
- 1.2. Per terzi si intendono esclusivamente e direttamente gli artisti e gli autori delle opere, esclusi quindi agenzie, società o altri intermediari.
- 1.3. La concessione in uso dei locali è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di gestione (acqua, luce, riscaldamento, utilizzo sistemi di proiezione) che si quantifica forfettariamente in € al giorno.

Articolo 2. Finalità.

2.1 La finalità dell'Ordine degli Avvocati di Monza è quella di favorire la diffusione e lo sviluppo, principalmente tra gli avvocati ed i praticanti iscritti al foro monzese, della conoscenza e della passione per l'arte, nelle sue varie forme ed espressioni, escluso ogni scopo di lucro da parte dell'Ordine stesso.

Articolo 3. Modalità e contenuto della domanda.

- 3.1. Gli artisti che intendono esporre e/o presentare le loro opere devono inoltrare, con congruo anticipo, apposita domanda all'Ordine degli Avvocati di Monza presso la sua sede di ...
- 3.2. La domanda dovrà contenere:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici, di telefax e di posta elettronica dell'artista
 - b) la tipologia di evento per il quale si chiede l'utilizzo dei locali (mostra, esposizione, presentazione etc)
 - c) la tipologia di opera che si intende esporre e/o presentare (quadri, sculture, riproduzioni fotografiche, libri etc)
 - d) il numero delle opere da esporre ed il loro eventuale valore commerciale
 - e) i giorni e/o comunque il periodo per il quale viene richiesto l'utilizzo dei locali a fini espositivi
- 3.3. L'accoglimento, così come il rigetto della domanda, è rimesso alla più ampia discrezionalità dell'Ordine degli Avvocati per il tramite del proprio organo rappresentativo.

L'eventuale mancata risposta non potrà mai valere come silenzio-assenso.

Articolo 4. Modalità di utilizzo dei locali.

- 4.1. L'artista deve utilizzare i locali, gli arredi e le attrezzature presenti nei locali con la massima diligenza richiesta.
- 4.2. In particolare, l'artista è tenuto a:
 - a) utilizzare i locali ai soli fini espositivi e nei limiti di quanto autorizzato dall'Ordine degli Avvocati nel provvedimento di accoglimento della domanda presentata, nel rispetto e compatibilmente allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio dell'Ordine all'interno dei medesimi locali.
 - b) consegnare all'Ordine degli Avvocati copia della polizza assicurativa di cui al punto 5.3. infra
 - c) rispettare tassativamente gli orari di apertura e chiusura dei locali indicati nel provvedimento di accoglimento della domanda,
 - d) posizionare le opere in modo tale da garantire la loro sicurezza nonché la sicurezza dei locali e degli utenti, previo il consenso del Segretario dell'Ordine o suo delegato;
 - e) presenziare costantemente nei locali durante lo svolgimento dell'evento o comunque garantire un adeguato presidio dei locali e delle opere da parte di propri ausiliari;
 - f) dare avviso al personale della segreteria ai fini dell'apertura e della chiusura dei locali;
 - g) riconsegnare i locali liberi da persone e cose, curando il corretto ripristino dei locali, puliti ed ordinati in ogni loro parte
- 4.3. All' artista è fatto assoluto divieto di:
 - a) servirsi dei locali per usi diversi da quelli strettamente correlati all'oggetto ed alla finalità dell'evento;
 - b) applicare agli utenti un prezzo per la partecipazione e/o l'ingresso all'evento;
 - c) concludere contratti di vendita delle opere all'interno dei locali;
 - d) allestire banchetti, servizi di catering, consumare e far consumare pasti o bevande all'interno dei locali;

Articolo 5. Responsabilità e Assicurazione.

5.1. L'artista, durante il periodo in cui dispone dei locali, ne diviene custode esclusivo assumendo su di se ogni responsabilità per eventuali danni alla struttura, agli arredi, alle attrezzature contenute nei locali, alle opere esposte nonché per eventuali danni a persone e cose presenti nei locali durante lo svolgimento dell'evento ovvero nella fase di allestimento ed in quella di smobilitazione.

- 5.2. L'artista rispetto a quanto sopra previsto presta a favore dell'Ordine degli Avvocati di Monza la più ampia manleva e garanzia.
- 5.3. L'artista dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per tutta la durata dell'evento, a garanzia dei rischi sopra indicati, ogni qualvolta l'Ordine riterrà discrezionalmente di farne espressa richiesta con il provvedimento di accoglimento della domanda.